



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 7/20

Dec. n. 16/20

Il giorno 16 dicembre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

TEDESCHI Gino, nato a Colleferro (RM) il 18.09.1986 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "SEGNI" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 20066551 e licenza Velocità n° S04168;

incolpato di:

violazione degli artt. 1 ed 8 del RdG, e ciò in quanto in data 1° aprile 2020, con un messaggio inviato a tutta una serie di gruppi di whatsapp e postato su pagine Facebook, comprese quelle di alcuni comitati regionali, informava FALSAMENTE una molteplicità di persone (dirigenti FMI, piloti, affiliati e financo semplici tesserati) di una asserita lettera a firma del presidente federale con la quale sarebbe stata comunicata la sospensione di tutte le attività sportive della FMI fino al 31/12/2020 con conseguente annullamento di tutti i campionati di ogni specialità e categoria, nonché la "sospensione di tutte le polizze assicurative a partire dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2020 e ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19".

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27 luglio 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di TEDESCHI Gino al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 29.07.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 15.10.2020, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 15 ottobre 2020 era presente il deferito, il quale si riportava alla memoria difensiva già in atti e alle dichiarazioni già rese in audizione in fase di indagini: il Presidente del Tribunale Federale disponeva rinvio per consentire un supplemento di indagini, che non risultavano concluse all'udienza del 29 ottobre 2020, pertanto era dichiarata l'apertura del dibattimento solo in data 16 dicembre 2020, in assenza del deferito.

In sede di discussione finale il Procuratore Federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi la sanzione di mesi 2 di ritiro tessera con conseguenziale ritiro della licenza (pena base mesi 3 ridotti ex art. 45.1 lett. b) a mesi 2).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

La avvenuta pubblicazione da parte del Tedeschi di un falso comunicato di sospensione di tutte le attività sportive della Federazione Motociclistica Italiana fino al 31 dicembre 2020, assume invero i connotati dell'illecito sportivo contestato in rubrica.

In ordine alle giustificazioni fornite dall'incolpato in fase di indagini, ribadite in sede dibattimentale e richiamate in memoria, rilevasi ora come la avvenuta divulgazione del falso documento via whatsapp nel contesto di un gruppo ristretto di amici per mero scopo ludico e goliardico, non assuma rilievo esimente.

Ed invero, aldilà dell'intenzione a tutto concedere giocosa di voler realizzare uno scherzo consumato in forma di "pesce d'aprile" ad una ristretta cerchia di amici, rimane il dato che la falsa comunicazione inerente la prospettata sospensione dell'attività per tutto il 2020, era oggettivamente suscettibile di essere recepita come notizia attendibile, atteso il clima di incertezza determinatasi in ragione della condizione di pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid – 19.

Ad aggravare la condotta del deferito risultano effettivamente utilizzati in funzione di supportare la credibilità del falso comunicato, il logo della FMI e la firma apocrifa del Presidente della Federazione, essendo indicati come destinatari del documento "i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Moto Club e tutti i tesserati".

Ciò che nei fatti ha determinato un prevedibile effetto di propalazione, innescatosi mediante immediata attivazione delle funzioni di condivisione e inoltre da parte dei primi destinatari del più ristretto gruppo whatsapp, con ampliamento dovuto al meccanismo di moltiplicazione "a fontana" cui hanno concorso a catena soggetti esterni quali utenti del web, tesserati e altri

addetti ai lavori.

Quanto ha costretto la Federazione Sportiva a diramare un comunicato di smentita ufficiale in data 03 aprile 2020, emesso allo scopo di fare chiarezza sulla natura apocrifa del documento in circolazione.

Attesa l'idoneità del falso comunicato a ingenerare affidamento sui contenuti divulgati, e l'indubbio nocumento arrecato al prestigio della Federazione Sportiva, in conformità alle richieste del Procuratore Federale andrà irrogata la sanzione dell'inibitoria, potendosi accordare al Tedeschi l'attenuante ex art. 45 comma 1 RdG, per il fatto di essersi lo stesso spontaneamente adoperato già dal 1° aprile 2020, mediante messaggi postati su varie piattaforme social nel tentativo di contenere le conseguenze dannose della notizia andata fuori controllo.

In definitiva, e sulla scorta delle considerazioni che precedono, Tedeschi Gino andrà sanzionato con il ritiro di tessera e licenza per mesi due, muovendo da pena base quantificata in mesi tre, ridotta di 1/3 ex art. 45 comma 1 RdG.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29, 45.1 lett. b) e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

TEDESCHI Gino, nato a Colleferro (RM) il 18.09.1986 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "SEGNI" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 20066551 e licenza Velocità n° S04168;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due). Fine pena 16 febbraio 2021.

Depositata l'11 gennaio 2021

<p>Avv. Claudio Fiorentino Giudice estensore</p> 	<p>Avv. Luigi Musolino PRESIDENTE T. F.</p> 
--	--

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Tedeschi Gino;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Velocità;

Co. re. Lazio;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.